



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Procedura aperta a rilevanza comunitaria, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per il restauro e il risanamento conservativo ai fini della realizzazione di un'aula didattica presso il Corpo M del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di Ferrara

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

CUP F75F21003130005

CIG B116915B5A

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO	9
3.1. OGGETTO DELL'APPALTO	9
3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
3.3. IMPORTO.....	12
3.4. DURATA.....	15
3.5. OPZIONI E RINNOVI	15
3.6. REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE.....	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	20
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	21
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	21
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE.....	26
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE	
31	
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E NEI CONSORZI STABILI	32
7. AVVALIMENTO.....	33
8. SUBAPPALTO	33
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	34
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	34



11.	SOPRALLUOGO	36
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	37
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	37
13.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	38
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..	40
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	40
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	43
15.3.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	43
15.4.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	44
15.5.	DICHIARAZIONI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	46
15.6.	DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE	46
15.7.	DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ESPLETATI NEL DECENNIO	46
15.8.	DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI PUNTA	46
15.9.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	46
16.	OFFERTA TECNICA	48
17.	OFFERTA ECONOMICA	48
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	49
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	49
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	50
18.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	50
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	51
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	51
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52



22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
23.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	53
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	53
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	55
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	55
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	56
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
29.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO.....	56
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56
31.	SICUREZZA E RISERVATEZZA	56



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta a rilevanza comunitaria, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per il restauro e il risanamento conservativo ai fini della realizzazione di un'aula didattica presso il Corpo M del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di Ferrara - Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
CUP F75F21003130005 – CIG B116915B5A

PREMESSE

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 230 del 03/04/2024 questa Amministrazione ha disposto di avviare la procedura di affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il restauro e il risanamento conservativo ai fini della realizzazione di un'aula didattica presso il Corpo M del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di Ferrara, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai Decreti Ministeriali 23 giugno 2022 n. 256 (Edilizia) (<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>).

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica in dotazione all'Università degli Studi di Ferrara (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, come previsto dall'art. 88, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Ferrara, Codice NUTS ITH56.

CIG B116915B5A

CUP F75F21003130005

CUI L80007370382202100011

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Giuseppe Galvan, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Università, e-mail giuseppe.galvan@unife.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del D.lgs. n. 36/2023 civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del D.lgs. n. 36/2023 civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;



- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il
- mero utilizzo della Piattaforma.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" (https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_utilizzo_piattaforma_telematica.pdf) e nel documento denominato "Guida alla presentazione di un'offerta telematica" (https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerta_e_Telematiche.pdf).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile senza limitazioni di orario dalla data di pubblicazione del bando fino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" (https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_utilizzo_piattaforma_telematica.pdf), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea,
 - in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico interessato a partecipare, e che non sia già in possesso delle credenziali di accesso, deve pertanto registrarsi alla Piattaforma tramite la pagina:

https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp?csrf=G7W9S0Q1619EXAPYAMY8HTQLN9HMEMRG

al fine di ottenere **username e password** di accesso all'area riservata, seguendo le istruzioni pubblicate al seguente indirizzo:

https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate compilando il form "assistenza operatori economici" disponibile alla pagina:

https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?csrf=B666Y485F0HTV6HICXKT5VU99MCU6ZX9

oppure scrivendo una mail a applicativi.amministrativi@unife.it

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.



L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (GUUE);
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1) E-DGUE.IT;
- Allegato 2) Istruzioni per la compilazione del E-DGUE.IT;
- Allegato 3) Domanda di partecipazione;
- Allegato 4) Dichiarazioni integrative;
- Allegato 5) Dichiarazioni integrative progettista indicato o associato dall'operatore economico concorrente;
- Allegato 6) Dichiarazione composizione gruppo di progettazione;
- Allegato 7) Dichiarazione servizi di architettura e ingegneria espletati nel decennio;
- Allegato 8) Dichiarazione servizi "di punta" di architettura e ingegneria espletati nel decennio;
- Allegato 9) Dichiarazione di impegno a costituire RTI;
- Allegato 10) Tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi;
- Allegato 11) Schede per la valutazione dei criteri dell'offerta tecnica (15 schede, *caricate separatamente anche all'interno della "Busta offerta tecnica"*);
- Allegato 12) Dichiarazione di offerta economica;
- Allegato 13) Schema di contratto e allegato disciplinare per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria e schema di calcolo del compenso;
- Allegato 14) Progetto definitivo;
Il progetto definitivo delle opere, che per le dimensioni complessive non è stato possibile caricare all'interno della Piattaforma, è disponibile per la visualizzazione e il download al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1qNrky_h_72QqTtiag-WMfFBAKnkO9u7k?usp=sharing
- *L'elenco degli elaborati che compongono il progetto definitivo è contenuto nel documento "PD.EE.01.R7 – Elenco elaborati" contenuto nella cartella "01_Elaborati generali";*
- Allegato 15) Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (trattamento dei dati personali);
- Allegato 16) Guida per esportare file PDF/A da word;
- Allegato 17) Guida per verificare se un file è PDF/A.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, nella Piattaforma, <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, all'interno della scheda della gara.

Si precisa che, qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati, prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa inoltre che qualsiasi modifica degli atti di gara, sopravvenuta alla data di pubblicazione del bando, sarà resa pubblica esclusivamente sulla Piattaforma.

Si invitano i partecipanti a consultare periodicamente la scheda dedicata alla procedura.



2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **9 (nove) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'Area Riservata della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite a mezzo PEC tramite la piattaforma telematica almeno **6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti ritenute maggiormente rilevanti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente in forma anonima, nella scheda dedicata alla procedura di gara, sezione "Comunicazioni della stazione appaltante".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d), D.lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

3.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto congiunto la redazione della progettazione esecutiva, l'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessarie per il restauro e il risanamento conservativo ai fini della realizzazione di un'aula didattica presso il Corpo M del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di Ferrara - CUP F75F21003130005 – CIG B116915B5A. L'edificio è tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Le opere sono da progettare in conformità a quanto specificato negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara. La partecipazione alla procedura implica la piena accettazione delle disposizioni riportate all'interno dello schema di contratto e relativi allegati e la presa d'atto di tutte le condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto stesso.



L'Appaltatore è tenuto a recepire nella progettazione esecutiva tutte le prescrizioni derivanti dai pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi (ex art. 14-bis Legge 241/90) di cui all'elaborato progettuale "EG.01 Relazione generale".

Sono compresi nell'appalto, oltre al servizio di redazione della progettazione esecutiva (nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e di tutte le leggi e norme di settore, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato), tutti i lavori, le prestazioni di manodopera, forniture di materiali e mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal progetto definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stralciare parte delle opere contrattuali, anche prima dell'avvio dei lavori, come stabilito all'art. 11.2 "Varianti in corso d'opera in diminuzione" dello schema di contratto.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal RUP, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del progetto esecutivo affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

I lavori dovranno essere eseguiti presso il territorio del Comune Ferrara.

Nell'appalto sono ricomprese le seguenti attività:

- a) progettazione esecutiva: CPV 71221000-3 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI;
- b) esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera; CPV 45454000-4 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

L'Università procede quindi all'affidamento disgiunto della progettazione esecutiva, avendo già acquisito il progetto definitivo.

Il **progetto definitivo** è stato:

- redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (edilizia);
- predisposto dai professionisti indicati nel frontespizio degli elaborati progettuali;
- validato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dal RUP con verbale del 28/03/2024, Rep. n. 455/2024, Prot. n. 101866;
- approvato con Decreto rettorale in data 03/04/2024 Rep 676/2024, Prot. 103961.

Ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al precedente livello di progettazione ed alle migliorie offerte in sede di gara connesse ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del quadro economico approvato. Non sono pertanto ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le citate migliorie.

Si precisa che il progetto esecutivo sarà soggetto a **verifica** ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e all'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Si precisa che la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi (CAM)** "Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2022) - [https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti#:~:text=I%20Criteri%20Ambientali%20Minimi%20\(CAM,conto%20della%20disponibilit%C3%A0%20di%20mercato](https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti#:~:text=I%20Criteri%20Ambientali%20Minimi%20(CAM,conto%20della%20disponibilit%C3%A0%20di%20mercato).

Come specificato all'art. 5.3 "Consegna dei lavori" dello schema di contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla **consegna anticipata** dei lavori ai sensi degli artt. 17 e 50, c. 6 del D.lgs. 36/2023, anche in pendenza della stipula del contratto.



La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere con **consegna parziale** dei lavori. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Nella formulazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri e vincoli:

- la Stazione Appaltante procederà alla consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 17 e 50, c. 6 del D.lgs. 36/2023, anche in pendenza della stipula del contratto;
- l'edificio oggetto di intervento fa parte del Polo Scientifico Tecnologico ed è situato in una zona periferica della città, in cui sussistono particolari limitazioni alla viabilità dei mezzi;
- l'edificio interessato dai lavori è in adiacenza a fabbricati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ateneo: didattica, ricerca e attività amministrativa. Nelle immediate vicinanze dell'edificio sono presenti anche un edificio adibito a locale bar/ristoro, una cabina elettrica di media tensione, parcheggi, oltre a percorsi di viabilità sia carrabile sia pedonale. La struttura universitaria e i servizi collegati rimarranno in attività per tutta la durata dei lavori, con afflusso considerevole di studenti e personale;
- il Contratto indica le specifiche scadenze intermedie finalizzate alla verifica dell'andamento dei lavori. Il mancato rispetto dei termini contrattuali indicati per le lavorazioni comporterà l'applicazione di penali. L'Appaltatore dovrà attuare tutte le procedure organizzative necessarie a garantire il rispetto dei tempi previsti, quali ad esempio l'utilizzo di doppi turni, di più squadre contemporaneamente, di lavoro notturno.
- la Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di allacciamenti provvisori finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali. Tali opere saranno liquidate primariamente introducendo modifiche ai sensi del Capo 11 del contratto tramite concordamento di nuovi prezzi o, quando non possibile, tramite opere in economia;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e i presidi necessari a evitare o limitare interferenze con l'utenza e con le attività istituzionali che si svolgeranno negli edifici attigui e nel resto del complesso universitario;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e i presidi necessari a garantire la sicurezza dell'utenza e del personale presenti presso il Polo Scientifico Tecnologico;
- l'intervento è cofinanziato con fondi ministeriali assegnati all'Università in seguito alla candidatura del progetto al programma unitario lettera b) del D.M. n. 1274 del 10 dicembre 2021;
- l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30/06/2024. Tale data è vincolante ai fini del cofinanziamento dell'intervento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (D.M. 1274/2021);
- i parcheggi all'interno del complesso saranno utilizzati dall'utenza anche durante le attività cantieristiche. Ferme restando le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e il relativo layout di cantiere, ogni modifica alla viabilità, all'area di cantiere, agli accessi agli edifici del complesso universitario (con particolare attenzione alle vie di fuga) dovrà essere concordata con il Responsabile del Progetto, per tramite della Direzione Lavori, e con il CSE. L'Appaltatore dovrà tenere conto di tale onere;
- presso la struttura saranno presenti cantieri affidati ad altri Appaltatori. Ogni interferenza derivante dalla presenza degli stessi dovrà essere oggetto di opportune azioni di coordinamento tra l'Appaltatore, i responsabili delle altre imprese presenti e il CSE;
- dovranno essere salvaguardati gli impianti preesistenti presso l'area e le strutture oggetto di intervento, al fine di garantire la continuità delle attività, delle forniture e dei servizi pubblici e privati. Nello specifico si prevede la deviazione temporanea delle linee di impianti presenti all'interno dell'area oggetto di intervento e la loro ricollocazione in un cunicolo tecnico di nuova realizzazione, come meglio descritto negli elaborati progettuali;
- delle attività di coordinamento derivanti dalla presenza di personale incaricato dalla Stazione Appaltante per la supervisione archeologica delle operazioni di scavo;



- nell'area circostante l'edificio oggetto di intervento sono presenti altri edifici dell'Università, che proseguiranno la propria attività anche durante l'esecuzione dei lavori. Ferme restando le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e il relativo layout di cantiere, ogni modifica alla viabilità, all'area di cantiere, agli accessi agli edifici del complesso universitario (con particolare attenzione alle vie di fuga) dovrà essere concordata con il Responsabile del Progetto, per tramite della Direzione Lavori, e con il CSE. L'Appaltatore dovrà tenere conto di tale onere;
- eventuale integrazione, a cura e onere dell'Appaltatore, qualora necessaria o utile ai fini della redazione del progetto esecutivo, dei rilievi e delle indagini svolti in sede di progettazione definitiva;
- la redazione di una perizia giurata a cura di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di fatto, prima dell'inizio dei lavori, delle preesistenze, degli immobili limitrofi di proprietà dell'Ateneo o di terzi e delle strade pubbliche e private (come meglio specificato all'art. 16.1 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore).
- è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato V.2 al medesimo decreto.

3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che l'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti funzionali; l'appalto verrà affidato in un unico lotto, in ragione dell'unicità dell'oggetto delle prestazioni richieste, non divisibili per le seguenti ragioni:

- a) non sussistono le condizioni tecniche per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori;
- b) le condizioni di cui alla lettera a) sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la presenza di più imprese esecutrici nella stessa limitata area di cantiere, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;
- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

3.3. IMPORTO

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D.lgs. 36/2023, l'importo complessivo stimato dell'appalto, al netto di IVA o altre imposte e contributi di legge, è pari a **€ 6.471.286,31** (euro seimilioniquattrocentosettantunomiladuecentottantasei/31) di cui:

- A) **€ 141.589,69** (euro centoquarantunmilacinquecentottantanove/69) per la redazione del progetto esecutivo – soggetti a oneri previdenziali 4% e IVA 22%, di cui:
- **€ 115.734,58** (euro centoquindicimilasettecentotrentaquattro/58) per compenso non soggetto a ribasso d'asta;
 - **€ 25.855,11** (euro venticinquemilaottococquantacinque/11) per spese e oneri soggetti a ribasso d'asta;



- B) € **5.251.148,90** (euro cinquemilioniduecentocinquantunmilacentoquarantotto/90) per l'esecuzione dei lavori, di cui:
- € **4.918.584,67** (euro quattromilioninovecentodiciottomilacinquecentottantaquattro/67) per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta – soggetti a IVA 10%;
 - € **150.000,00** (euro centocinquantamila/00) per opere in economia, non soggette a ribasso d'asta – soggetti a IVA 10%;
 - € **182.564,23** (euro centottantaduemilacinquecentosessantaquattro/23) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso – soggetti a IVA 10%.

C) € **1.078.547,72** (euro unmilionesettantottomilacinquecentoquarantasette/72) per l'opzione del quinto d'obbligo.

L'importo soggetto a ribasso d'asta risulta pari a € **4.944.439,78** (quattromilioninovecentoquarantaquattromilaquattrocentotrentanove/78).

Gli importi non soggetti a ribasso d'asta ammontano a € **448.298,81** (quattrocentoquarantottomiladuecentonovantotto/81).

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso (art. 41, co. 14 del D.lgs. 36/2023). Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo di € 4.918.584,67 comprende i costi della manodopera, stimati pari a € **1.236.324,60** (euro unmilione duecentotrentaseimilatrecentoventiquattro/60) – percentuale incidenza della manodopera: **25,136%**, calcolati così come riportato nell'elaborato "*DE05 - Quadro di incidenza della manodopera*".

Per quanto riguarda il contratto collettivo applicabile, si rimanda integralmente all'art. 9 del presente disciplinare.

Per la **progettazione esecutiva**:

- l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione", come da schema di determinazione dei corrispettivi allegato allo schema di disciplinare di incarico a sua volta allegato allo Schema di contratto (vedi Allegato 13 – Schema di contratto);
- nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari;
- l'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale;
- in considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008;
- il dettaglio dei corrispettivi e delle relative prestazioni è riportato nell'Allegato 13 al presente Disciplinare.

Riguardo ai **lavori** da affidare, ai sensi degli Allegati II.12 e II.18 al D.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come di seguito individuate:



	Categoria			Importo categoria [€]	Incidenza opere [%]
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Prevalente	OG2 class. IV	2.577.721,06	49,09%
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Scorporabile	OS6 class. II	499.018,44	9,50%
3	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Scorporabile	OS7 class. II	424.357,94	8,08%
4	Componenti strutturali in acciaio	Scorporabile	OS18-A class. II	427.164,58	8,13%
5	Opere strutturali speciali	Scorporabile	OS21 class. II	373.750,28	7,12%
6	Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile	OS28 class. II	472.171,14	8,99%
7	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile	OS30 class. II	476.965,45	9,08%
TOTALE IMPORTO LAVORI				5.251.148,90	100%

In quanto aventi un'incidenza inferiore al 10% e importo inferiore a € 150.0000,00, le categorie OS1 e OS3 sono state accorpate nella categoria OG2 nel modo che segue:

Categoria*		Importo categoria [€]	Incidenza opere [%]
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2 class. IV	2.345.635,83	44,67%
Lavori in terra	OS1 class. I	141.906,05	2,70%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3 class. I	90.179,18	1,72%
TOTALE OG2 (comprese categorie accorpate)	OG2 class. IV	2.577.721,06	49,09%

Per l'esecuzione dei **lavori**:

- l'importo a base di gara è stato calcolato con riferimento ai prezziari esplicitati nel progetto a base di gara;
- i lavori sono "a misura". Per le prestazioni a misura il prezzo contenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

L'appalto è interamente finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.



Al rispetto delle condizioni previste D.M. 1274/2021, una quota pari a € 3.360.000,00 sarà finanziata da fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3.4. DURATA

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

- a) 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla disposizione di avvio del servizio da parte del RUP;
- b) 810 (ottocentodieci) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere, dopo verifica, validazione e approvazione formale del progetto esecutivo.

Come specificato all'art. 5.3 "Consegna dei lavori" dello schema di contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla **consegna anticipata** dei lavori ai sensi degli artt. 17 e 50, c. 6 del D.lgs. 36/2023, anche in pendenza della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere con consegna **parziale dei lavori**. In tale caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

3.5. OPZIONI E RINNOVI

Si rimanda allo Schema di Contratto.

3.6. REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Si rimanda allo Schema di Contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata:

- gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023;
- gli operatori economici di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023;
- nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale specificati nel presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.

I **consorzi** di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i **raggruppamenti temporanei** costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che verrà assegnato loro per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per **tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in **concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si evidenzia che:

- a) è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete);
- b) è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;



- c) è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 c.p.;
- e) in alternativa i consorzi stabili possono eseguire le prestazioni con la propria struttura;
- f) nel caso di consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è vietato ai consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione;
- g) qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) o c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- h) le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'**impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo



di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Disposizioni particolari per l'appalto congiunto

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare con o essere indicato da più soggetti concorrenti alla gara **a pena d'esclusione** di tutti i partecipanti che lo abbiano associato o indicato.

Inoltre il concorrente, in applicazione del principio della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti aventi ad oggetto la progettazione congiunta all'esecuzione dei lavori, deve valersi **a pena di esclusione** di una struttura operativa di progettazione per l'attività oggetto del presente appalto secondo una delle seguenti modalità:

Ipotesi A)

Affidando la progettazione direttamente al proprio staff tecnico interno (staff di progettazione) qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione ed esecuzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, a condizione che lo staff interno sia in possesso dei requisiti di capacità previsti per i progettisti di cui ai successivi punti 6.1.4 e 6.2.2 lettere B) e C).

In sintesi: Il concorrente è in possesso di adeguata attestazione SOA sia per i lavori, sia per la progettazione e il suo staff tecnico interno possiede i requisiti speciali relativi all'attività di progettazione.

Ipotesi B)

Avvalendosi di uno o più operatori economici scelti tra quelli di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 o all'art. 12 della legge n. 81/2017, quale "progettista/i indicato/i", in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare per il servizio di progettazione (l'avvalimento di cui trattasi va inteso in senso "atecnico").

In sintesi: Il concorrente è in possesso di attestazione SOA per la sola esecuzione, oppure è in possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, ma il suo staff interno di progettazione non soddisfa i requisiti richiesti dal presente disciplinare per i progettisti. In questo caso, il concorrente indica uno o più professionisti incaricati della progettazione ("progettista indicato"): nel caso si tratti di più professionisti, gli stessi si intenderanno come gruppo di progettazione, **non configurandosi un raggruppamento o RTI** ai sensi del D.lgs. n. 36/2023. Ove tali professionisti intendano sottoscrivere un contratto fra loro per identificare le prestazioni a ciascuno spettanti, lo stesso, comunque denominato, **non qualifica tali progettisti come concorrenti**, rimanendo sotto il profilo giuridico in ambito civilistico; **rimane ferma la necessità, per tutti, a pena di esclusione, di presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali.**

Il "progettista indicato" non deve sottoscrivere l'offerta economica, in quanto non riveste il ruolo di concorrente (cfr. ANAC Parere di Precontenzioso n. 40 del 27.03.2013). L'offerta andrà sottoscritta solo dall'impresa concorrente (singola o raggruppata). Il "progettista indicato" va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo; pertanto, non rientra nella figura del concorrente, con la conseguenza che gli è preclusa la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La posizione giuridica del "progettista indicato" dall'impresa, che è legittimata a formulare l'offerta, è quella di un prestatore d'opera professionale, che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera e, men che meno, rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13 del 09/07/2020).

In ossequio a quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, nel contratto sarà indicata la modalità per il pagamento diretto di tali progettisti da parte della stazione appaltante.

Ipotesi C)

Partecipando in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti scelti tra quelli indicati all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 o all'art. 12 della L. 81/2017 in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare per il servizio di progettazione. In tal caso, l'operatore economico, non in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, potrà presentare offerta quale mandatario, costituendosi in R.T. con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati.

In sintesi: Il concorrente è in possesso di attestazione SOA per la sola esecuzione oppure è in possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, ma il suo staff interno di progettazione non soddisfa i requisiti richiesti dal presente disciplinare per i progettisti. In tale caso il concorrente partecipa:

- **Ipotesi c.1)** in RTI (costituito – costituendo) direttamente con i singoli professionisti (RTI di primo livello);
- **Ipotesi c.2)** in RTI (costituito – costituendo) con un RTI di professionisti (RTI di secondo livello – cfr. Anac Parere di Precontenzioso n. 195 del 20.11.2013). In questo caso per il sub-raggruppamento di professionisti che concorre ai fini della sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno, in caso non sia già costituito, ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti in caso di aggiudicazione.

Con riferimento alla partecipazione del giovane professionista nei sub-raggruppamenti temporanei per l'esecuzione del servizio di progettazione, si precisa quanto segue:

- o la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo un contributo specifico al servizio di progettazione in senso stretto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di coordinamento della progettazione svolta da altri professionisti, ove si consideri che la ridetta funzione di coordinamento comporta la possibilità di sostituire le scelte tecniche del coordinatore rispetto a quelle dei progettisti coordinati, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione;
- o per il calcolo dei 5 anni al di sotto dei quali vale la condizione di giovane professionista, si deve considerare la data di abilitazione (superamento dell'esame di Stato), come espressamente indicato nella norma, non la data dell'iscrizione all'Albo/ordine;
- o il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del sub-raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Inoltre, non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di progettisti associati o indicati gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Non può partecipare alla presente gara altresì un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti predetti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti speciali previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti negli Allegati II.12 e II.18 del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14, comma 18, D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che concorre alla presente procedura di affidamento misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto: servizi di architettura e ingegneria e lavori.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

LAVORI

I. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18 al D.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente CCIAA, prescritta dall'articolo 100, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, **deve essere relativa a "conservazione e restauro di opere d'arte" per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



II. (per le cooperative) Iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004)

III. Possesso dei requisiti di cui agli Allegati II.12 e II.18 del D.lgs. n. 36/2026

In particolare, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.lgs. n. 36/2023, l'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

- a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato II.18;
- b) avvenuta esecuzione di lavori riguardanti i beni culturali tutelati, per un importo complessivo non inferiore al 70% dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

II. Possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12

In particolare:

- 1) i **professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti (art. 34, All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023):
 - A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
 - B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- 2) le **società di professionisti** di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i seguenti requisiti (art. 35, All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023):
 - A. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - B. l'organigramma di cui alla lettera A appena precedente riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- 3) le **società di ingegneria** di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 del D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i seguenti requisiti (art. 36, All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023):
 - A. sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle



progettazioni. Il direttore tecnico predetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- 4) **gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati, di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo 66 del D.lgs. n. 36/2023 sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 37, All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023) e inoltre sono tenuti anche a:
- A. predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
- legale rappresentante;
 - amministratori;
 - soci, soci fondatori, associati;
 - dipendenti;
 - consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- B. disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dell'operatore economico concorrente per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza dell'operatore economico concorrente;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
- 5) per i **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** e per i **GEIE** (art. 38, Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023), costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- 6) per i **raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del D.lgs. 36/2023**, ossia i "raggruppamenti temporanei costituiti dai



soggetti di cui alle lettere da a) a e)” dell’art. 66, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (art. 39, Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023), i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell’Allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
- 7) per i **raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023**:
- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’art. 37, comma 1, dell’Allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
 - b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’art. 37, comma 2, lettera a), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito.

I soggetti designati per il servizio di progettazione (ad esclusione dello staff tecnico interno dell’operatore economico) dichiarano il possesso dei suddetti requisiti, ciascuno secondo la propria forma giuridica, compilando l’**Allegato 5**.

Disposizioni particolari per i concorrenti non stabiliti in Italia

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’albo professionale, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023 presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dimostra l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’articolo 100, comma 3 del medesimo decreto.

III. (per le cooperative) Iscrizione presso l’Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004).

IV. (requisiti di idoneità professionale del gruppo di progettazione) Ai fini dell’espletamento dell’incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:



GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
	Figura richiesta	Requisito minimo richiesto	Numero / Coincidenze
1	Incaricato dell'integrazione delle prestazioni	L'edificio è soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/04. Come previsto dall'art. 52 del R.D. 2537/1925 il professionista dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale, Specialistica o Magistrale) in Architettura (sez. A) o in Ingegneria (sez. A Civile e Ambientale) e iscrizione all'Ordine professionale	N.1 - Può coincidere con il responsabile della progettazione edile ed architettonica
2	Responsabile progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale, Specialistica o Magistrale) e iscrizione all'Ordine professionale in Architettura (sez. A)	N.1 - Può coincidere con l'incaricato dell'integrazione delle prestazioni ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023
3	Responsabile progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale, Specialistica o Magistrale) e iscrizione all'Ordine professionale in Architettura (sez. A) o in Ingegneria (sez. A Civile e Ambientale)	N.1
4	Responsabile progettazione impianti meccanici	Laurea (Quinquennale, Specialistica o Magistrale) e iscrizione all'Ordine professionale in Architettura (sez. A) o in Ingegneria (sez. A Civile e Ambientale o Industriale) o diploma di Perito Industriale sezioni termotecnica e meccanica	N.1 - Può coincidere con il responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali
5	Responsabile progettazione impianti elettrici e speciali	Laurea (Quinquennale, Specialistica o Magistrale) e iscrizione all'Ordine professionale in Architettura (sez. A) o in Ingegneria (sez. A Civile e Ambientale o Industriale) o diploma di Perito Industriale sezione elettrotecnica e automazione	N.1 - Può coincidere con il responsabile della progettazione impianti meccanici
6	Tecnico Antincendio abilitato	Tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006 e D.M. 5 agosto 2011	N.1 - Può coincidere con i progettisti
7	Tecnico competente in Acustica	Tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui al D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42	N.1 - Può coincidere con i progettisti



Nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate alle opere oggetto della procedura di gara, i soggetti facenti parte dello staff interno di progettazione dell'operatore economico suddetto dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra elencati (art. 18, c. 11 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023). Nel caso in cui il proprio staff di progettazione non posseda tali requisiti, sarà necessario indicare oppure associare in RTI uno o più progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati (art. 30, c. 5 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

Nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione rilasciata da una SOA per la sola esecuzione di lavori, sarà necessario indicare oppure associare in RTI uno o più progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati (art. 30, c. 5 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

In merito al gruppo di progettazione, la riscontrata partecipazione di uno o più professionisti, chiamati a ricoprire le professionalità minime di cui al presente paragrafo, a gruppi di lavoro di concorrenti diversi, comporterà l'**esclusione dalla gara** dei concorrenti coinvolti.

Il concorrente dichiara i requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva compilando l'**Allegato 6**.

Per la comprova del requisito:

- sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- verranno richiesti i curricula dei professionisti, se necessari alla verifica del requisito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

LAVORI

I. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'esecutore dei lavori

L'adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5, e 6, del D.lgs. n. 36/2023 (art. 8, comma 1, All. II.18, al D.lgs. n. 36/2023).

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 30, comma 1, All. II.12, al D.lgs. n. 36/2023).

A comprova del requisito, l'operatore economico trasmette **attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche indicate nella tabella che segue, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione



non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del medesimo Allegato II.12.

Categoria	Classifica		Importo		
	di riferimento	con incremento del quinto			
1	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Prevalente	OG2 class. IV	OG2 class. IV	2.577.721,06
2	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Scorporabile	OS6 class. II	OS6 class. II	499.018,44
3	OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Scorporabile	OS7 class. II	OS7 class. II	424.357,94
4	OS18-A - Componenti strutturali in acciaio	Scorporabile	OS18-A class. II	OS18-A class. II	427.164,58
5	OS21 - Opere strutturali speciali	Scorporabile	OS21 class. II	OS21 class. II	373.750,28
6	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile	OS28 class. II	OS28 class. II	472.171,14
7	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	Scorporabile	OS30 class. II	OS30 class. II	476.965,45

Nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate alle opere oggetto della procedura di gara, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza dello staff tecnico di cui al precedente art. 6.1 (art. 18, c. 11 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

Si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono eseguibili dal concorrente anche se privo della relativa qualificazione; in tal caso i requisiti relativi a tale categoria devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- l'operatore economico in possesso di qualificazione SOA nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta;
- il requisito della qualificazione SOA deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente. Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. appena sopra citato, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.



Il possesso del presente requisito deve risultare dall'attestato SOA oppure da relativa documentazione, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, oppure da dichiarazione sostitutiva del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o suo procuratore, con l'indicazione della scadenza e dell'Ente certificatore.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I. Requisito di capacità economico-finanziaria richiesto al progettista indicato o associato:

Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo non inferiore al 10% del valore stimato per la realizzazione dell'opera, pertanto di importo non inferiore a € 525.114,89 in corso di validità.

La dichiarazione in merito al possesso del presente requisito è resa nel DGUE.

Per la comprova del requisito sarà richiesta copia conforme all'originale della polizza/delle polizze assicurative.

II. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti al gruppo di progettazione (staff interno, progettista indicato, progettista associato):

A. Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2014 – 2023), servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori oggetto della gara nella rispettiva categoria e ID:

Categoria	ID Opere	Grado di complessità	Valore opere	Coeff.	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori per cui sono stati svolti i servizi nel decennio
EDILIZIA	E.10	1,20	1.643.621,59	x1	1.643.621,59
STRUTTURE	S.03	0,95	2.568.211,54		2.568.211,54
IMPIANTI	IA.01	0,75	90.179,18		90.179,18
	IA.02	0,85	472.171,14		472.171,14
	IA.03	1,15	476.965,45		476.965,45

B. Aver espletato due servizi “di punta” negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2014-2023), con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi di ingegneria e architettura per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento,** di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria	ID Opere	Grado di complessità	Valore opere	Coeff.	Importo complessivo minimo richiesto per i due servizi di punta
EDILIZIA	E.10	1,20	1.643.621,59	x0,40	657.448,64



STRUTTURE	S.03	0,95	2.568.211,54		1.027.284,62
IMPIANTI	IA.01	0,75	90.179,18		36.071,67
	IA.02	0,85	472.171,14		188.868,46
	IA.03	1,15	476.965,45		190.786,18

Nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate alle opere oggetto della procedura di gara, i soggetti facenti parte dello staff interno di progettazione dell'operatore economico suddetto dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle predette lettere A) e B).

Nel caso in cui il proprio staff di progettazione non posseda tali requisiti, sarà necessario indicare oppure associare in RTI uno o più progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati (art. 30, c. 5 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

Nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione rilasciata da una SOA per la sola esecuzione di lavori, sarà necessario indicare oppure associare in RTI uno o più progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati (art. 30, c. 5 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

Si precisa che:

- i servizi di cui alle lettere A) e B) del presente paragrafo sono i servizi di architettura e ingegneria;
- per l'individuazione di servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in categorie di opere prevista dall'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
- ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria "*Edilizia*" e "*Strutture*" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, mentre per quanto concerne la categoria "*Impianti*" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale;
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- nel caso di servizi svolti in raggruppamento temporaneo di professionisti, deve essere preso in considerazione l'importo dei lavori nei limiti della percentuale dell'attività svolta nel raggruppamento;
- al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 D.lgs. n. 36/2023, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "*che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse*";



- sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento;
- per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
- nel caso in cui un professionista abbia svolto più servizi tecnici per una stessa opera, l'importo complessivo dell'opera è unico riferimento onnicomprensivo di tutti i servizi svolti: l'importo delle opere non può computarsi più volte, al fine di raggiungere i requisiti richiesti, benché sia stato oggetto di più prestazioni. Nel caso di prestazioni condivise, con altri professionisti, l'importo dei lavori sarà suddiviso per il numero dei professionisti, salvo dimostrazione di una diversa ripartizione della responsabilità;
- il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019).

La dichiarazione sul possesso dei requisiti del presente paragrafo è resa compilando gli Allegati 7 e 8 al presente disciplinare.

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B), dichiarati in sede di gara, avverrà attraverso il sistema FVOE 2.0 di ANAC ed è fornita mediante la produzione di copie semplici dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione o documento analogo attestante la regolare esecuzione dei servizi, rilasciati da committenti pubblici e/o privati.



6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese** – Il requisito deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Possesso dei requisiti di cui agli Allegati II.12 e II.18 del D.lgs. n. 36/2026** – Devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale – Il requisito dell'adeguata capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Ferme restando le condizioni di partecipazione di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, i **raggruppamenti temporanei** devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di retisti**, ai **consorzi ordinari** ed ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara** – Il requisito deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12** – Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
- **Iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004)** – Il requisito deve essere posseduto dai soggetti che, all'interno del raggruppamento/consorzio/GEIE, assumono la natura giuridica di cooperative e i consorzi di cooperative.



- **Requisiti del gruppo di progettazione** – Si veda il punto IV dell'articolo 6.1 del presente Disciplinare. Inoltre, per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- **Requisito di capacità economico-finanziaria richiesto al progettista indicato o associato**– Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
 - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti al gruppo di progettazione (staff interno, progettista indicato, progettista associato)** – Il requisito dell'aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Il requisito dei servizi "di punta" di cui all'articolo 6.2, punto II) richiesto in relazione alle prestazioni oggetto di appalto (riportate nell'**Allegato 8**) deve essere posseduto, per ciascuna categoria di opere, da uno dei componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E NEI CONSORZI STABILI

LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Per i consorzi di cooperative, il requisito relativo all'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004) deve essere posseduto dal consorzio stesso.
- Il possesso dei requisiti di cui agli Allegati II.12 e II.18 del D.lgs. n. 36/2026.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'Allegato II.18 al D.lgs. 36/2023, art. 9, nel settore dei beni culturali, a prescindere dalla qualificazione del consorzio, la qualificazione richiesta deve essere posseduta in



proprio dall'impresa designata per l'esecuzione del contratto. In altre parole, il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali, essendo necessario in tal caso che le imprese indicate come esecutrici siano autonomamente qualificate ad eseguire i lavori.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato Allegato;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.
- Per i consorzi di cooperative, il requisito relativo all'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004) deve essere posseduto dal consorzio stesso.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Per quanto concerne il servizio di progettazione, il subappalto non è ammesso, fatta **eccezione** per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

LAVORI

È ammesso il ricorso al subappalto delle prestazioni contrattuali relative ai **lavori**, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023.

Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi del predetto articolo **non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2.**

Le **categorie scorporabili** sono tutte subappaltabili al 100%.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, e la relativa percentuale; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) applicabile nel caso di specie, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il contratto collettivo che la stazione appaltante indica come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto, in conformità al comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 è, per i lavori: Settore contrattuale "F – EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO".

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'operatore economico deve pertanto dichiarare espressamente di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero presentare la **dichiarazione di equivalenza delle tutele** in allegato all'offerta tecnica.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto, pertanto non inferiore ad **€ 107.854,76**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante Pagamento Spontaneo PagoPA al link <https://unife.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=81&lang=it>, indicando la seguente causale (max n. 117 caratteri): "Garanzia provvisoria G01039 - Gara europea aperta per appalto integrato Corpo M (CIG B116915B5A)".

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Università degli Studi di Ferrara);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. n. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. n. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'Allegato II.13 del D.lgs. n. 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. n. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. n. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

L'area del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di Ferrara è liberamente accessibile con ingresso da Via Saragat n. 1, Ferrara.



12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC più recente pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato anche mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. La sanatoria avviene mediante la produzione di documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, la ricevuta del pagamento deve essere presentata solo dalla capogruppo. In caso di consorzi, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione amministrativa e i documenti costituenti l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12/05/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente Disciplinare.



Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 30 MB per singolo file e 100 MB per busta telematica.**

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente Disciplinare e nei documenti tecnici ivi citati, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**offerta** è composta da:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- **OFFERTA TECNICA;**
- **OFFERTA ECONOMICA.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla Legge, comportare l'**esclusione** dalla presente procedura selettiva.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata sottoscritta digitalmente dal concorrente e dall'estensore della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. In particolare, nei casi di cui alle ipotesi c.1) e c.2) del precedente art. 4, le offerte tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Attualmente la Piattaforma non prevede una funzionalità ad hoc per la richiesta di **rettifica dell'errore materiale**, contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui l'operatore economico si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023. Pertanto, al fine di consentire l'esercizio di tale facoltà garantendo comunque la segretezza e l'integrità dell'offerta, l'offerente potrà inviare, mediante il canale di comunicazione della Piattaforma, un documento criptato contenente la rettifica. Il codice di sblocco del documento dovrà essere inviato dall'operatore economico durante la seduta di apertura dell'offerta (tecnica e/o economica) cui la rettifica si riferisce. La rettifica proposta non potrà comunque comportare la presentazione di una nuova offerta.

Si raccomanda che tutti i file che costituiscono sia la documentazione amministrativa sia l'offerta tecnica e l'offerta economica siano in formato PDF/A, formato standard per l'archiviazione e la conservazione dei documenti nel lungo periodo. Al presente disciplinare lettera di invito sono allegate due brevi guide per la conversione dei file word in pdf/A e per la verifica dei file pdf/A (Allegati 16 e 17).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Nell'eventualità di dovuta applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, e qualora la fattispecie di irregolarità/carenza riscontrata sia oggettivamente sanabile in tempi brevi, allo scopo di non dilatare eccessivamente la fase di ammissione dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di contattare seduta stante il/i partecipante/i interessato/i, per verificarne la disponibilità all'integrazione/regolarizzazione tempestiva, mediante invio della documentazione necessaria attraverso la Piattaforma.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla piattaforma la Busta telematica A, contenente la documentazione amministrativa come descritta di seguito:

- DGUE;
- domanda di partecipazione, corredata da F24 o marca da bollo (**Allegato 3**);
- dichiarazioni integrative (**Allegato 4**);
- dichiarazioni integrative progettista indicato o associato dall'operatore economico concorrente (**Allegato 5**);
- dichiarazione composizione gruppo di progettazione (**Allegato 6**);
- dichiarazione servizi di architettura e ingegneria espletati nel decennio (**Allegato 7**);
- dichiarazione servizi "di punta" (**Allegato 8**);
- dichiarazione di impegno a costituire RTI (**Allegato 9**);
- (eventuale) copia conforme all'originale della procura;
- documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria;
- (eventuale) copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo sulla domanda di partecipazione o scansione della marca da bollo annullata;
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- (eventuale nel caso di presenza tra i progettisti di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.9;
- (eventuale) documentazione richiesta ai consorzi (atto di costituzione e statuto con elenco delle imprese consorziate);
- (eventuale) dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale.

Nella documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti diretti o indiretti ai contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello Allegato 3 al presente Disciplinare.



Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- nel caso di RTI, le quote/parti dei servizi/lavori/forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 68, c. 2 del D.lgs. n. 36/2023, con l'impegno di questi a realizzarle;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per i lavori: di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile all'indirizzo <https://www.unife.it/it/ateneo/statuto->



- [regolamenti/regolamenti/etica-e-comportamento/codice-di-comportamento](#)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Si precisa che la domanda di partecipazione **non** deve essere sottoscritta dai progettisti indicati, in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti.

Il concorrente deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni rese alla propria situazione, integrando e/o adattando se necessario il modello.



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 può essere effettuato tramite modello F24, bolo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero copia del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno annullato in formato .pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico partecipante dovrà caricare il DGUE elettronico (XML *Response*) creato utilizzando il servizio M-DGUE integrato nella Piattaforma (si vedano le istruzioni per la compilazione e caricamento del file XML *Response* allegate).

Nel DGUE devono essere riportati:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero l'indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- la forma di partecipazione alla gara; se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.



Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data invio della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La dichiarazione integrativa, di cui all'**Allegato 4**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:

- a) di conoscere ogni aspetto del progetto definitivo rispetto al quale non solleva eccezioni di sorta ritenendolo completo ed esaustivo ai fini della redazione della progettazione esecutiva;
- b) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di aver verificato e constatato la congruità e la completezza degli stessi;
- c) di aver verificato e constatato la congruità, la completezza, l'esaustività degli elaborati di progetto posti a base d'appalto;
- d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
- e) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- f) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali;
- g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- h) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



- i) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati tecnici;
- k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine per la sua presentazione;
- l) di accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Università, approvato dal Senato Accademico del 22 gennaio 2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2014 (http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- o) di rispettare la conformità agli standard sociali minimi di cui al D.M. 6 giugno 2012;
- p) di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti;
- q) di aver preso atto delle specifiche modalità esecutive di cui all'art. 1.2 dello Schema di Contratto;
- r) di impegnarsi a rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, nello specifico:
 - di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione, idonea documentazione attestante la formazione del personale di cantiere con compiti di coordinamento (cv, diplomi, attestati...) da cui risulti che il suddetto personale ha partecipato ad attività formative inerenti alle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.
 - di impegnarsi a impiegare in cantiere motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028;
 - di impegnarsi a impiegare grassi ed oli biodegradabili conformi al criterio di cui al 3.1.3.2 dei CAM Edilizia e a presentare al Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta;
 - di impegnarsi a impiegare grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata conformi al criterio 3.1.3.3 dei CAM Edilizia e a presentare entro 60 giorni dalla stipula del contratto al direttore dei lavori l'elenco dei prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato;



- di impegnarsi a impiegare grassi ed oli lubrificanti non biodegradabili o non a base rigenerata solo nel caso in cui l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata sia incompatibile con il veicolo/macchinario come da dichiarazione del fabbricante
- di impegnarsi a impiegare imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) conformi al criterio 3.1.3.4 dei CAM Edilizia e a presentare entro 60 giorni dalla stipula del contratto al direttore dei lavori l'elenco dei prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato.

15.5. DICHIARAZIONI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I progettisti indicati o mandanti, utilizzando l'**Allegato 5**, dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.1 del presente Disciplinare, ciascuno secondo la propria forma giuridica.

15.6. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il concorrente utilizza il modello **Allegato 6** per dichiarare la composizione del gruppo di progettazione, i cui componenti devono soddisfare i requisiti minimi previsti dal presente disciplinare. La dichiarazione deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

15.7. DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ESPLETATI NEL DECENNIO

Il concorrente utilizza il modello **Allegato 7** per dichiarare il possesso del requisito previsto dal presente disciplinare con riferimento alla capacità tecnico professionale dei progettisti di cui all'articolo 6.26.2, punto II).

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che concorrono a formare il requisito, e pertanto:

- dall'operatore economico il cui staff di progettazione interno possiede il requisito;
- dal progettista indicato;
- dal progettista mandante in RTI.

15.8. DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI PUNTA

Il concorrente utilizza il modello **Allegato 8** per dichiarare il possesso del requisito previsto dal presente disciplinare con riferimento alla capacità tecnico professionale dei progettisti di cui all'articolo 6.2, punto II).

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che concorrono a formare il requisito:

- dall'operatore economico il cui staff di progettazione interno possiede il requisito;
- dal progettista indicato;
- dal progettista mandante in RTI.

15.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti



- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con elenco delle imprese consorziate e indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa utilizzando l'**Allegato 9**, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di servizio/lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati.

Nella busta telematica "*B - Offerta Tecnica*", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi per ogni sub-criterio, deve essere contenuta la documentazione indicata nell'**Allegato 10** al presente disciplinare, nella colonna "*Contenuti dell'offerta*", utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante (**Allegato 11** - schede da 1 a 15, presenti separatamente anche all'interno della busta tecnica). Nella piattaforma sono stati precaricati i titoli dei documenti richiesti ai concorrenti, allegando i modelli predisposti.

Nell'offerta tecnica non deve essere riportata, a pena di esclusione, alcuna informazione, né esplicita né desumibile, relativamente all'offerta economica.

I concorrenti, nella predisposizione dei documenti dell'offerta tecnica, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nell'**Allegato 10**, colonna "*Contenuti dell'offerta*", per quanto riguarda il numero massimo di facciate A4 o A3. In caso di superamento dei limiti prescritti, la commissione giudicatrice nella valutazione dei documenti non prenderà in considerazione il contenuto delle facciate A4 o A3 in soprannumero. Ai fini del rispetto del numero massimo di facciate, le schede tecniche dei prodotti potranno essere costituite da stralci delle schede originarie dei produttori.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "*suggerimenti*" per la Stazione Appaltante; pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe", oppure "si propone", o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Le soluzioni tecniche connesse ai criteri positivamente valutati costituiranno parte integrante delle previsioni contrattuali e la mancata realizzazione delle stesse costituirà grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Sono a carico dell'offerente tutti i materiali, prodotti, servizi, forniture, lavori connessi alle soluzioni tecniche offerte. Nel caso in cui le soluzioni tecniche non vengano positivamente valutate, rimarranno valide le originarie previsioni progettuali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dei documenti che compongono l'offerta tecnica, adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. L'assenza della dichiarazione di riservatezza nella busta dell'offerta tecnica vale come assenso all'accesso completo e senza censure all'offerta tecnica.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi di seguito elencati.

La busta telematica "*C – Offerta economica*" deve contenere:

- 1) la **dichiarazione di offerta**, resa utilizzando l'**Allegato 12**;
- 2) il **cronoprogramma** redatto in conformità a quello del progetto definitivo e alle disposizioni di cui all'art. 4.1 dello Schema di contratto.



L'offerta economica, **a pena di esclusione**, contiene il ribasso unico percentuale offerto da applicarsi all'importo soggetto a ribasso di cui al precedente articolo 3.3.

Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con al massimo 3 (tre) cifre decimali. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. **Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno prese in considerazione solo le prime tre cifre dopo la virgola, con troncamento dei decimali in eccesso.**

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate o in aumento.

L'offerta economica deve contenere anche, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
A - OFFERTA TECNICA	80
B - OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi sub-criteri e sub-pesi indicati nella tabella di cui all'**Allegato 10**.

Nella colonna "Valutazione" vengono indicati:

- con la lettera "D" i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- con la lettera "T" i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio massimo assegnato per l'offerta tecnica è pari a punti 80.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascun elemento valutato con "*Punteggio discrezionale*" (lettera "D" nella colonna "*Valutazione*" della tabella di cui all'**Allegato 10** sarà attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun Commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il sub-

criterio, per ottenere il punteggio del sub-criterio. Tutti i passaggi matematici saranno arrotondati aritmeticamente alla terza cifra decimale.

I coefficienti, giudizi e le corrispondenti motivazioni vengono di seguito riportati:

Giudizio	Coefficiente	Motivazione sottesa al coefficiente
Ottimo	1,00	È ragionevolmente coincidente con la soluzione migliore proponibile
Distinto	0,80	Aspetti positivi evidenti e ritenuti migliorativi prossimi alla soluzione ottimale
Buono	0,60	Aspetti positivi evidenti e ritenuti migliorativi con una buona capacità di rispondere alle aspettative
Discreto	0,40	Aspetti positivi presenti e ritenuti migliorativi, seppur in forma limitata
Sufficiente	0,20	Aspetti positivi presenti in forma limitata e/o ritenuti non significativi
Non migliorativa	0,00	La soluzione proposta non presenta elementi ritenuti migliorativi

A ciascun elemento valutato con “Punteggio tabellare” (lettera “T” nella colonna “Valutazione” della tabella di cui all’**Allegato 10**) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula bilineare**:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Tutti i passaggi matematici saranno arrotondati aritmeticamente alla terza cifra decimale.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore** con l’applicazione della seguente formula:



$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Tutti i passaggi matematici saranno arrotondati aritmeticamente alla terza cifra decimale.

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di punteggi uguali si procederà come indicato al successivo punto 21.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sia nel portale appalti, all'interno della scheda della gara, sia sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **13/05/2024 alle ore 10:00**; tale seduta, se necessario, proseguirà il giorno successivo, con orario che sarà reso noto alla chiusura della prima seduta e pubblicato in Piattaforma, nella scheda della gara nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante".



La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la data e l'ora delle predette sedute, dando comunicazione con congruo preavviso con le modalità di cui sopra.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno un giorno prima della data fissata**.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo **MEET di Google**. Il link del collegamento sarà pubblicato nella Piattaforma nella scheda della gara **entro il giorno precedente** alla data della seduta, nella sezione Comunicazioni della stazione appaltante.

I partecipanti alla gara possono seguire le fasi di gara anche attraverso l'Area Riservata della Piattaforma, cliccando sul link "Visualizza le fasi di gara" presente nella scheda anagrafica di dettaglio della gara.

La stazione appaltante ricorrerà all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta si procede all'acquisizione e al controllo di regolarità e completezza delle **offerte tecniche**.

Successivamente la commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente articolo 18.4.

In seduta pubblica la commissione giudicatrice comunica:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle **offerte economiche** e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente articolo 18.3 e successivamente all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio che sarà stabilito.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente Disciplinare di gara. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente Disciplinare.



La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Saranno considerate anormalmente basse le offerte che presenteranno un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara superiore al 30%.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, eventualmente avvalendosi di apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La **proposta di aggiudicazione** è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Solo per i lavori, esclusi i servizi di architettura e ingegneria, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione del/dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'**aggiudicazione** è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il **contratto** è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La **garanzia provvisoria** dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è **stipulato in forma scritta** ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata (art. 18 D.lgs. n. 36/2023).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 17 e 50, c. 6 del D.lgs. 36/2023, anche in pendenza della stipula del contratto.



Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario, entro i termini che saranno comunicati dall'Università, dovrà produrre i seguenti documenti:

- **garanzia definitiva:** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023. Si precisa che non sarà accolta alcuna eventuale richiesta da parte dell'Appaltatore di sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta del 10% a valere sui SAL, ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.lgs. 36/2023, in quanto la suddetta alternativa non è sufficientemente tutelante per la stazione appaltante, tenuto conto della durata del cantiere e del cronoprogramma dei lavori;
- **polizza assicurativa C.A.R./R.C.T.** con le coperture indicate nello Schema di contratto;
- **eventuale atto di costituzione di R.T.I.**, comprensivo del mandato collettivo di rappresentanza al capogruppo;
- **dichiarazione del legale rappresentante** contenente:
 - l'impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - l'indicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;
 - l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i; il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- indicazione del **nominativo dei soggetti incaricati** dall'aggiudicatario del **trattamento dei dati personali** dell'Università;
- nomina del **direttore tecnico** di cantiere.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante (<https://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/etica-e-comportamento/codice-di-comportamento>) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (<https://www2.unife.it/at/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante ai link sopra indicati.



27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.lgs. n. 36/2023. Per tutti i dati non acquisibili direttamente dalla piattaforma, l'interessato presenta istanza tramite PEC all'indirizzo ateneo@pec.unife.it.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Si rimanda alle ulteriori disposizioni contenute nello schema di contratto.

29. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO

Avverso tutti i documenti inerenti alla procedura di gara è possibile proporre ricorso, nei termini di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – sede di Bologna – Strada Maggiore, 53 – 40125 - Bologna. 28.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nell'**Allegato 15**.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali forniti all'Università saranno dalla stessa trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dalla Legge e, comunque, con le modalità da questi consentite. I responsabili o incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nel contratto. Relativamente a tali dati, possono essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Titolare del Trattamento dei dati raccolti dall'Università è il legale rappresentante dell'Università stessa e Magnifica Rettore pro tempore, Prof.ssa Laura Ramaciotti, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Università, in Ferrara alla via Ariosto n. 35 (e-mail: rettore@unife.it). Responsabile della Protezione dei Dati trattati dall'Università è Lepida Spa, con sede legale in Bologna alla Via della Liberazione n. 15 (e-mail: dpo-team@lepida.it).

31. SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'Università deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare n. 2 del 18 aprile 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi. Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minimesicurezzaict>. L'Appaltatore ha l'obbligo di



mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai periodi precedenti non concerne i dati che siano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione, attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione Ferrara, data come da registrazione a protocollo.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Galvan